

STUDIO LEGALE  
AVV. FRANCESCA LIDEO  
AVV. SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO  
AVV. WALTER MICELI  
AVV. FABIO GANCI  
AVV. TIZIANA SPONGA  
Corso Lodi n. 19 - 20135 Milano  
tel : 02 59902379 fax 02 59902564

tel - fax Avv. Lideo 0323 556863

e-mail: avv.lideo@gmail.com

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per i Sigg.ri

1. LUCANO SILVIA CAROLINA, nata a Milano il 12.06.1983, residente in Milano, Via Arbe n. 67, C.F. : LCNSVC83H52F205Y;
2. VITALIANO CESARINA, nata a Girifalco il 08.10.1972, residente in Catellanza, Via Luigi Pomini n. 31, C.F. : VTLCRN72R48E050N;
3. LANZIANO MARIACARMELA, nata a Lagonegro il 11.09.1978, residente in Legnano, Via Flora n. 152, C.F. : LN2MCR78P51E409L;
4. MAURO MARILENA, nata a Rho il 18.03.1983, residente in Nerviano, Via Cadorna n. 32, C.F. : MRAMLN83C58H264N;
5. MELIDORO ROSETTA, nata a Rotondella il 08.05.1966, residente in Rotondella, Via Filangieri n. 34, C.F. : MLDRIT66E48H591M;
6. FACCIO LOREDANA, nata a Milano il 14.02.1968, residente in Vanzago, Via L. GO A. Frank n. 1, C.F. : FCCLDN68B54F205H;
7. FERRO MARISA, nata a Marsala il 08.05.1981, residente in Milano, Viale Dell'Aviazione n. 3, C.F. : FRRMRS81E48E974I;
8. PALMERI ERMINIA, nata a Gela il 26.05.1972, residente in Rho, Via Pace n. 158, C.F. : PLMRMN72E66D960E;
9. MARRO BARBARA, nata a Cervinara il 17.06.1977, residente in Cervinara, Via Carlo Del Balzo n. 117, C.F. : MRRBBR77H57C557F;
10. GALLO CATERINA, nata a Favara il 15.03.1971, residente in Favara, Via Enzo Ferrari n. 8, C.F. : GLLCRN71C55D514Q;

rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto, dagli Avv. Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419 038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatipec.it, fax 0519910062, Avv. Francesca Lideo, c.f. LDI FNC 8R69 L746Y, PEC: avv.lideo@pec.it fax 0323556863, Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano c.f.: GLL SGN 52E18 F205N, FAX 02 59902564, PEC studiogalleano@puntopec.it, elettivamente domiciliate in Milano, Corso Lodi 19, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga, Francesca Lideo e Sergio Natale Edoardo Galleano dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0519910062, 0323556863 e 0259902564, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, avv.lideo@pec.it, tiziana.sponga@ordineavvocatipec.it, studiogalleano@puntopec.it

- RICORRENTI

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 80185250588;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 80099830152;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 97254200153;

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017<sup>1</sup>

1 L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.



\*\*\*  
PREMESSA IN PUNTO DI FATTO

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Le ricorrenti sono attualmente inserite nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 2). Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCURSALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	PUNTEGGIO MATURATO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO.	AMBITO TERRITORIALE DI ASPIRATA INCLUSIONE
LUCANO SILVIA CAROLINA	2001/2002	AAAA-EEEE	EEEE - PUNTI 89	MILANO
VITALIANO CESARINA	1991/1992	AAAA-EEEE	AAAA - PUNTI 17 EEEE - PUNTI 89	MILANO
LANZIANO MARIACARMELA	1996/1997	AAAA-EEEE	AAAA - PUNTI 17 EEEE - PUNTI 47	MILANO
MAURO MARILENA	2001/2002	AAAA-EEEE	EEEE - PUNTI 105	MILANO
MELIDORO ROSETTA	2000/2001	AAAA-EEEE	EEEE - PUNTI 69	MILANO
FACCIO LOREDANA	1986/1987	AAAA-EEEE	EEEE - PUNTI 105	MILANO
FERRO MARISA	1999/2000	AAAA-EEEE	EEEE - PUNTI 109	MILANO
PALMERI ERMINIA	1990/1991	AAAA-EEEE	AAAA - PUNTI 11 EEEE - PUNTI 115	MILANO
MARRO BARBARA	1995/1996	AAAA-EEEE	AAAA - PUNTI 11 EEEE - PUNTI 11	MILANO
GALLO CATERINA	1990/1991	AAAA-EEEE	AAAA - PUNTI 59 EEEE - PUNTI 11	MILANO

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che le ricorrenti non sono state mai messe nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013.

Secondo tale parere, infatti, "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali



Per ragioni di completezza si ricorda come lo stesso dm. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro".

\*\*\*

## B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

### 1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalle ricorrenti, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999<sup>9</sup>.

I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

## §

### 2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...).

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la

9 L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazioni (...) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (...) in base alla Tabella allegata al presente decreto. (...) La Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata: "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)". Al punto A), a sua volta denominato TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria: il superamento di un concorso per titoli ed esami; il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità; il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente. È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "comunque posseduto" è titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.



trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti però, NON SONO "NUOVI ABILITATI", nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per tutti entro l'a.s. 2001/2002.

§

3. Il riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale<sup>10</sup>.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

\*

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

§

4. Il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013 e il riconoscimento della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell' 11 settembre

10 Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici". L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".



2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

§

5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e il riconoscimento dell'abilitazione posseduta dalle ricorrenti come titolo idoneo per l'ingresso nelle graduatorie per cui è causa.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, le ricorrenti hanno reiterato la richiesta di inserimento, già formulata in forma cartacea dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014, inviando una diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Anche tale diffida, però, non ha sortito effetto.

§

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 *in parte qua*.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\*\*\*

7. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.



Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia a decorrere dal mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- a) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- b) e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

I commi 98-101 del suddetto DDL definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi. Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali.

Con riguardo alle fasi successive, e dunque con riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è necessario:

- 1) presentare apposita domanda di assunzione (comma 97);
- 2) esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

\*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

##### PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano;



- B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo delle ricorrenti.

#### NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

\*\*\*

IN SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

\*\*\*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*

#### SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

#### IN CARTACEO

- 1) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) Autocertificazione punteggio da G.I. + graduatoria G.I. a.s.s. 2014/2017;
- 3) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria e relative ricevute;
- 4) Domanda di inserimento in GAE 2014 e relative ricevute;
- 5) Ultimo contratto a tempo determinato del ricorrente presso la scuola pubblica statale denominata "ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA TRILUSSA / MILANO MILANO - MIIC8AF001", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALDO MORO / CORBETTA CORBETTA - MIIC85600B", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC ILARIA ALPI / MILANO MILANO - MIIC8DZ008", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC PAOLO NEGLIA POGLIANO MILANESE - MIIC8BU003", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC ILARIA ALPI / MILANO MILANO", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA LAMARMORA / LAinate - MIIC8BC004", "ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERO / PERO - MIIC8BT007", "ISTITUTO COMPRENSIVO IC M. TERESA DI CALCUTTA / MILANO - MIIC8AN00D";
- 6) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 7) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 8) Graduatorie ad esaurimento definitive 2014/2017, III Fascia, Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

#### PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi concorsuali AAAA e EEEE;



La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### VOGLIA

#### AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- c) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- d) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- e) sunto dei motivi del ricorso;
- f) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Milano;
- g) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che viene versato un contributo unificato di € 259,00.

\*\*\*\*\*



Salvis iuribus

Milano, li 08.11.2015

  
Avv. Francesca Lideo

Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

1/10/17

di 1/10/17



## MANDATO

Io sottoscritto SILVIA CAROLINA LUCANO nato a MILANO il 12/6/1983, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 27/8/2015

Firma

Silvia Carolina Lucano

Vera la Firma

[Firma]



# MANDATO

Io sottoscritto CESARINA VITALIANO nato a GIRIFALCO il 08/10/1972, costituisco procuratori e difensori per il

presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del

D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 27/07/2015

Firma

Cesarina Vitaliano

Vera la Firma

PL



## MANDATO

Io sottoscritto LANZIANO MARIACARMELA nato a LAGONEGRO (PZ) il 11/09/1948, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del

D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 20/10/2015.

Firma

Mariacarmela Lanziano

Vera la Firma





## MANDATO

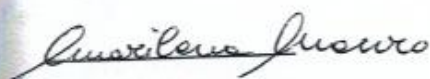
Io sottoscritto MARILENA MAURO nato a RHO il 18.03.1983 costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 29.06.2015,

Firma



Vera la Firma





## MANDATO

Io sottoscritto MELIDORO ROSETTA, nato a ROTONDELLA (MT) il 08-05-1966, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 05-07-2015

Firma

Rosetta Melidoro

Vera la Firma

PL

## MANDATO

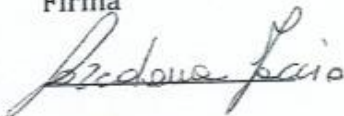
Io sottoscritto FACUO LOREDANA, nato a MILANO il 14.02.1968, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 30.06.2015

Firma



Vera la Firma





## MANDATO

Io sottoscritto FERRO MARISA nato a

MARSALA il 08.05.81, costituisco procuratori e difensori per il

presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e

grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**,

**WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA**

**SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca**

**Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale**

**Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19

conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere,

rinunziare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande

riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del

D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 30.06.2015

Firma

Marisa Ferro

Vera la Firma

PLI

### MANDATO

Io sottoscritto PALMERI ERMINIA nato a GELA (CL) il 26/05/72, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, 03/11/2015

Firma

Erminia Palmeri

Vera la Firma

PL



## MANDATO

Io sottoscritta **MARRO BARBARA**, nata a CERVINARA (AV) il 17/06/1977, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania, Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano, Corso Lodi n. 19.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, lì 18/08/2015

Firma

Marro Barbara

Vera la Firma




# MANDATO

Io sottoscritto GALLO CATERINA, nato a  
FAVARA il 15.03.1971, costituisco  
procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o  
causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative  
opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, congiuntamente e  
disgiuntamente gli Avv.ti **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA)  
nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante  
Vincenzi, 46, e gli avvocati **Francesca Lideo** del foro di Verbania con studio in Verbania,  
Via Zara n. 14 /a, e **Sergio Natale Edoardo Galleano** del foro di Milano, con studio in  
Milano, in Corso Lodi n. 19 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella  
di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio  
terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o  
domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.  
Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano in Milano,  
Corso Lodi n. 19.  
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del  
D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Milano, Gallo Caterina, 15.09.2015

Firma

Vera la Firma

per autentica  






**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Num R.G. 12922

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano

Oggi 25 NOV. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Elisa SEMINARA

È assegnato al Giudice dr. SAIONI

Milano, 25 NOV. 2015

**IL GIUDICE**

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_, stanza n. \_\_\_\_\_ piano 2° Via S. Barnaba n.50, a cui le parti sono tutte tenute a  
comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge,  
egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di  
memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Dispone che entro la data dell'udienza venga completata l'indicazione del recapito dei testi, ove  
mancante.

Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nel termine di legge

Milano, \_\_\_\_\_

**IL GIUDICE**

N. 12922 /2015 R.G.

**Tribunale di Milano**

**Sezione Lavoro**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Saioni, letto il ricorso che precede e visto l'art. 415 c.p.c.

**fissa**

l'udienza di discussione della presente controversia per il giorno 17 marzo 2016 alle ore 12.30, disponendo che copia del ricorso e del decreto siano notificati alla parte convenuta a cura della parte ricorrente entro e non oltre il termine di legge.

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato EML o MSG), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

Dispone altresì che la parte ricorrente depositi in udienza estratto del Registro INI-PEC contenente l'indirizzo PEC del destinatario della notifica alla data della notifica del ricorso.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c.

Informa, inoltre, la parte convenuta che in tale udienza potrà farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Milano, 26/11/2015

Il giudice del lavoro

Francesca Saioni

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 27 NOV. 2015

IL CANCELLIERE

